



Dipartimento Politiche attive del lavoro  
Coordinamento Salute e Sicurezza

Roma 1 dicembre 2009

A tutte le Strutture  
Loro Sedi

**Oggetto:** Nota su Circolare 33/2009 del Ministero del Lavoro

Care compagne e cari compagni,

abbiamo appreso solo ieri che il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l'attività ispettiva, ha emanato la Circolare numero 33, avente per oggetto : "Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs.81/08- modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. 106/09, che vi alleghiamo.

La circolare ha al suo centro chiarimenti ed indicazioni ulteriori a riguardo della sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. 81/08); ciò, come chiarito nella stessa circolare, a seguito dell'emanazione del correttivo al "testo unico" (D.Lgs. 106/09), e segnatamente dell'art. 11 del provvedimento stesso.

In tal senso, la circolare chiarisce in prima battuta che devono intendersi superate le precedenti indicazioni fornite con circolari o lettere circolari della stessa amministrazione (circ. 29/06, lett.circ. 22 ago 2007, circ 24/2007, circ. 30/2008).

Intento del Ministero è quindi quello di "delineare compiutamente gli interventi modificativi al potere di sospensione" operati dal 106 e di fornire un quadro organico di attuazione della disciplina con indicazioni precise ai servizi di vigilanza.

- La prima indicazione importante , e molto negativa, è quella relativa al fatto che i titolari del potere sospensivo sono gli organi di vigilanza del Ministero e delle Asl, e non il personale ispettivo. Il Ministero ribadisce quindi che la titolarità al riguardo è "della struttura, e quindi dell'Ufficio competente, e non dei singoli ispettori che operano per conto degli uffici.

Questa previsione è ovviamente una marcata diminuzione delle prerogative degli ispettori e della loro autonomia; vorrà dire che gli stessi saranno sottoposti ad un vaglio di legittimità o di opportunità dei provvedimenti da adottare o adottati?

- La circolare analizza e precisa gli ambiti in cui l'attività ispettiva e la conseguente eventuale attività sospensiva del Ministero è possibile; la nota negativa è che il documento, a nostro avviso, ne rafforza la discrezionalità .

In particolare, si chiarisce come il D.Lgs. 106 mantenga la natura discrezionale del provvedimento, che deve essere "di norma", adottato, salvo alcuni particolari casi.

- Dopo una ovvia considerazione sul fatto che vanno fatte salve le condizioni di incolumità dei lavoratori o la protezione degli stessi da eventuali maggiori pericoli, viene enunciata anche una

inopportunità di emanazione francamente opinabile: viene detto che va salvaguardata la funzionalità degli impianti e l'incolumità dei beni derivanti dalla produzione.

- Viene ribadito, inoltre, come specificato nel D.Lgs. 106, che non si applica il provvedimento di sospensione in relazione al lavoro irregolare quando si riscontri che il lavoratore "in nero" è l'unico dipendente dell'impresa (a prescindere dalla qualificazione contrattuale).

Su questo, avevamo già espresso la nostra valutazione molto negativa all'indomani della emanazione del decreto correttivo.

- Peraltro, nel successivo punto, "Presupposti per l'adozione del provvedimento", si chiarisce come la subordinazione del rapporto non costituisca elemento essenziale per qualificare il rapporto di lavoro in quanto tale come irregolare, e si indicano come base da conteggiare per il superamento della percentuale del 20% la totalità dei lavoratori presenti, compresi i rapporti "irregolari".

- Ma un'ulteriore previsione che giudichiamo negativa viene espressa nell'ultima parte dell'esposizione sui presupposti: viene chiarito dal Ministero che potrà essere proseguita l'attività imprenditoriale anche in seguito ad un provvedimento interdittivo, per il tempo necessario all'eliminazione e alla correzione delle irregolarità riscontrate:

L'unica misura che viene indicata, è che il personale ispettivo dovrà esprimersi su non meglio identificate "cautele" da adottare in questo caso.

- Altro chiarimento che viene espressamente fornito, è quello relativo all'estensione del provvedimento sospensivo: esso sarà da intendersi relativo solo all'unità produttiva o al cantiere interessati dall'ispezione.

- Per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti sospensivi su segnalazione di altre autorità pubbliche preposte, la circolare dice che esse sono sempre possibili anche senza ulteriori accessi ispettivi, ma mette in evidenza che esse devono essere tempestive e devono essere prescrittivamente adottate a non più di sette giorni dalla comunicazione, cioè nulle oltre tale termine.

Giudichiamo questo insieme di istruzioni, congiuntamente a quelli già adottati in precedenza, come negativi: è chiara la volontà del Governo e del Ministero di "allentare" la normativa, e di adeguare la prassi e l'effettività del sistema di controlli ad un modello che non condividiamo.

Un modello che privilegia le ragioni dell'impresa, e che non è sufficientemente attento alle ragioni dei lavoratori e delle concrete norme di prevenzione.

p. Il Coordinamento  
Salute e Sicurezza  
(Sebastiano Calleri)

p. Il Dipartimento  
Politiche attive del lavoro  
(Claudio Treves)